

Prot. N. 2445/2015



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vercelli

All'ARPA di
VERCELLI

All'ARPA di
CASALE M.to

Al Corpo Forestale dello Stato
VERCELLI

Al Sig. Comandante Polizia Provinciale
VERCELLI

Al Nucleo Vigilanza Faunistico- Ambientale Provincia di
VERCELLI

Al Nucleo Vigilanza Faunistico- Ambientale Provincia di
CASALE M.to

Al Sig. Comandante Vigili del Fuoco
VERCELLI

Alla P.G. in sede Sezione AMBIENTE

e, per conoscenza,

Al Sig. Questore
VERCELLI

Al Dirigente il Commissariato di
CASALE MONFERRATO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
VERCELLI

Al Sig. Comandante Compagnia Carabinieri di
CASALE MONFERRATO

Al Sig. Comandante Carabinieri NAS
ALESSANDRIA

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
VERCELLI



Al Sig. Comandante Guardia di Finanza di
CASALE MONFERRATO

Ai Comandi della Polizia Stradale del Circondario

Alla Polizia Ferroviaria di VERCELLI

Ai Comandi di Polizia Municipale del Circondario

Alla Direzione Sanitaria ASL
VERCELLI

Alla Direzione Sanitaria ASL
ALESSANDRIA

All'URP SEDE

Ai Sigg.ri Magistrati della Procura
SEDE

OGGETTO: Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318 octies del D.Lgs 152/2006

La legge 22 maggio 2015 n. 68 – recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*”, entrata in vigore il 29 maggio 2015 – ha introdotto un procedimento estintivo delle contravvenzioni ambientali disciplinato dai nuovi artt. 318 bis-318 octies, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, d’ora in poi: TUA), replicando l’istituto di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro previsto agli artt. 19 e segg. del d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758 [ora richiamati dall’art. 301 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81] .

L’art. 318 bis TUA designa anzitutto il campo di applicazione della nuova disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione, testualmente riferita *alle contravvenzioni in materia ambientale “previste dal presente decreto”*, cioè dal medesimo d.lgs 152/2006 che non abbiano cagionato “*danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”

In particolare, **la nuova disciplina si applica esclusivamente alle contravvenzioni previste dal citato TUA, puniti con la pena dell’ammenda, da sola oppure alternativa alla pena dell’arresto**. Secondo l’interpretazione privilegiata da questa Procura la nuova disciplina non si applica, invece, alle contravvenzioni punite con l’ammenda cumulativa all’arresto. Sicuramente, la procedura non si applica alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto (ad es.: art. 137, comma 3, comma 4, comma 8, comma 11, comma 13, TUA; art. 255, comma 3, TUA; art. 279, comma 5, TUA).



Perché il nuovo istituto possa applicarsi è necessario, inoltre, che le contravvenzioni di cui sopra **non abbiano cagionato “danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”**, il cui apprezzamento compete all’organo di vigilanza o agli operatori di p.g. che accertano l’illecito.

Il criterio guida da seguire è quello **“finalistico”**, la procedura è da attivare senz’altro laddove l’illecito accertato possa essere rimosso negli effetti attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore, sia attraverso la rimessa in pristino dello stato dei luoghi sia attraverso la rimozione della situazione che ha determinato la condotta illecita. D’altra parte l’organo accertatore, per giustificare la non attivazione della nuova disciplina, senz’altro di favore per il reo, deve esplicitare le ragioni che impediscono di procedere ad impartire prescrizioni a fini di regolarizzazione, il che significa che deve illustrare l’esistenza in fatto **dell’impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.**

Quanti ai soggetti deputati all’attivazione della nuova procedura, sono da individuarsi come **polizia giudiziaria specializzata** i seguenti organi di vigilanza o servizi di p.g.:

ARPA;
CORPO FORESTALE DELLO STATO;
NOE CC ;
NAS CC ;
POLIZIA PROVINCIALE ;

Gli altri servizi di polizia giudiziaria (CC, POLIZIA DI STATO, POLIZIE LOCALI, POLIZIA STRADALE; GUARDIA DI FINANZA) faranno riferimento, per profili di specializzazione, ai suddetti organi di vigilanza.

Quanto alla procedura delle prescrizioni, la nuova disciplina prevede che l’organo di vigilanza:

- debba impartire al contravventore un’apposita prescrizione [“asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata”: ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria “specializzata”], fissando un termine per la regolarizzazione [“deve trattarsi di un termine “non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario”];
- verifichi se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e in caso positivo inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata;
- comunichi infine al P.M. l’adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini.

Anche a seguito dell’attivazione della procedura di regolarizzazione, **l’organo accertatore deve trasmettere la C.N.R. alla Procura della Repubblica**



territorialmente competente **ai sensi dell'art. 347 c.p.p.** (v. art. 318 *ter*, comma 4, TUA).

A tal fine, la P.G. operante dovrà procedere contestualmente, dando atto nella C.N.R. dell'avvenuta irrogazione della prescrizione al contravventore, allegandone **copia conforme corredata degli estremi della avvenuta notifica ricettizia**.

Nei casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti invece particolarmente complessa la P.G. dovrà comunque procedere a trasmettere la C.N.R. dando atto nella stessa dell'avvio del procedimento e, successivamente, ad inviare – come seguito – in Procura copia conforme delle prescrizioni impartite, corredate della prova della avvenuta notifica.

In ogni caso dovrà seguire, con indicazione espressa degli estremi della precedente C.N.R. (N° di protocollo, nominativo del contravventore), l'esito della procedura e, in caso positivo della stessa, dovrà essere allegata in copia la prova dell'avvenuto pagamento.

La prescrizione va notificata al **trasgressore/ contravventore** e (se diverso) al **rappresentante legale dell'ente** (inteso come persona fisica) nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore,

A seguito della trasmissione della C.N.R. (**che dovrà contenere il verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio dell'autore della contravvenzione**), il procedimento penale viene iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ma rimane sospeso sino al momento in cui il P.M. riceverà dall'organo accertatore una delle comunicazioni previste dall'art. 318 *quater*, commi 2 e 3 (avvenuto adempimento e pagamento o inadempimento). Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue.

La sospensione del procedimento non impedisce **“l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del c.p.p.”**. Si tratta di valutazioni rimesse all'apprezzamento del P.M. con il quale, in tali casi, è opportuno avere un contatto almeno telefonico.

Quanto alla tempistica per la regolarizzazione, l'art. 318 *ter* prevede che, per la regolarizzazione, debba essere fissato “un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”, il che significa che i termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi rispetto alle esigenze tecniche, anche per non legittimare una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato (che potrebbe porre anche un problema di responsabilità *ex artt.* 113 e 40, comma 2, c.p.).

I termini di **sessanta giorni** per la verifica del rispetto della prescrizione (art. 318 *quater*, comma 1, di **centoventi giorni** (art. 318 *quater*, comma 2) a partire dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, per comunicare al P.M. l'adempimento eventuale della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa e di **novanta giorni** per la comunicazione al P.M. dell'inadempimento della prescrizione (art. 318 *quater*, comma 3) sono chiaramente dilatatori e non perentori, ma è meglio che siano **contenuti al massimo**.



Si rileva, infine, che la nuova procedura di regolarizzazione **non si applica ai procedimenti penali già in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 nr. 68, ossia il 29 maggio 2015**: pertanto la nuova procedura sarà inapplicabile ai procedimenti già iscritti nel registro delle notizie di reato alla data di entrata in vigore della citata normativa.

Vercelli, li' 10 agosto 2015



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(*dott. Paolo Tamponi.*)